Anno 1872. **Roma - Domenica, 30 Giugno** **Num. 179.**

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla **Tipografia Eredi Botta:**

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 giugno 1872, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in PIEGO AFFRANCATO **o con biglietti di Banca in** PIEGO AFFRANCATO e RACCOMANDATO, **od** ASSICURATO, **debbono essere indirizzate all'** AMMINISTRAZIONE **della** *Gazzetta Ufficiale*, **in Roma, via de' Lucchesi, n. 4.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 875 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, previste definitivamente per l'anno 1872, giusta la tabella *A* annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento de' generi di privativa in conformità alle tariffe in vigore.

Art. 2. La spesa del Regno per l'anno 1872 è definitivamente approvata nella somma di L. 1,548,335,022 61 (lire mille cinquecento quarantotto milioni trecentotrentacinque mila ventidue e centesimi sessantuno), ripartitamente fra i diversi Ministeri e distintamente per capitoli, secondo la tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 3. È fatta facoltà al Governo del Re di ritirare nell'anno 1872 dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia la somma di lire novantamilioni in conto del mutuo di trecento milioni di lire approvato coll'articolo 1° dell'allegato *A* alla legge del 19 aprile 1872, n. 759 (Serie 2ª).

Questa somma sarà inscritta nel bilancio d'entrata al capitolo n. 67-D.

Art. 4. Rimangono convalidati per l'anno 1872 gli aumenti introdotti nei residui passivi, le cui somme sono già incluse nella cifra stanziata all'articolo 2°.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 30 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

(Vedi *le Tabelle* A e B *in* 3ª *pagina*).

Relazione a S. M. *nell'udienza del 17 giugno 1872 del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, sul decreto circa le miniere nel distretto di Roma.*

SIRE,

Nelle provincie già pontificie era in vigore, rispetto alle miniere, il principio *della demanialità*. Si considerava cioè la miniera come una proprietà distinta da quella del soprassuolo; essa non poteva essere ricercata senza il permesso del Governo, nè poteva essere coltivata senza un atto di concessione dell'Autorità governativa. Questa condizione giuridica non era l'effetto di disposizioni generali metodicamente scritte, ma risultava da provvedimenti speciali, da atti governativi emanati nei casi particolari, da una costante osservanza sia per parte delle Autorità amministrative e giudiziarie, sia per parte dei privati; onde in questa materia, come in tante altre, esisteva in quelle provincie un vero diritto consuetudinario. La demanialità delle miniere si desume segnatamente dalla Bolla di Paolo III ai Cesenati del 30 dicembre 1535, dalle lettere di Gregorio XIII del 1° giugno 1580, che richiamò in piena osservanza e confermò gli antichi diritti regali, tra i quali sono sempre annoverati quelli sulle miniere, e da un chirografo di Pio VI del 15 novembre 1780, riferito nell'editto del protesoriere Pallotta del 14 dicembre dell'anno medesimo, nel quale, a proposito dei marmi, alabastri ed altre pietre, era detto precisamente: *Le quali cave, per diritto e per consuetudine, appartenendo al Principe, dipende dal nostro arbitrio farne quel l'uso che vogliamo.* Ristabilito l'antico Governo pontificio nel 1814, ottennero nuovamente osservanza i principii e le consuetudini precedenti, e basti accennare l'editto 7 aprile 1820, il quale, dettando le norme riguardanti gli scavi di oggetti d'arte e d'archeologia, dice espressamente all'articolo 49 *che ne sono escluse le miniere, sopra le quali restano fermi i diritti fiscali, secondo le leggi*; il Motu proprio 5 ottobre 1824 di Leone XII, che all'articolo 150 mantiene in vita soltanto quei privilegi di cave e miniere, *rispetto ai quali si allegasse la espressa e speciale concessione sovrana*; e così suona anche l'editto di Papa Pio IX del 19 settembre 1850 sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale. A ciò si aggiunge infine la costante pratica per cui le miniere furono sempre argomento di sovrana concessione.

L'introduzione del Codice civile italiano non ha mutato in nessuna guisa, anzi ha espressamente confermata siffatta condizione legale. L'articolo 431 di questo Codice dichiara che le miniere e le saline sono *regolate da leggi speciali*, e tali possono essere tanto le disposizioni scritte quanto le consuetudinarie, e l'articolo 447 aggiunge che il proprietario può fare così al di sopra come al di sotto del suolo qualsiasi costruzione e scavo, e trarne tutti i prodotti possibili, *salve le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle miniere*.

Ma se il principio della demanialità delle miniere era incontrastato nelle antiche provincie pontificie, i modi e le condizioni dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione eran lasciati intieramente all'arbitrio della pubblica autorità, e però differivano notevolmente da caso a caso. Le concessioni erano non di rado vincolate al soddisfacimento di determinate tasse o prestazioni, si prescrivevano sovente norme e cautele di varia natura, ma non era mantenuta alcuna costanza d'intenti, nè era serbata la parità del trattamento, e faceva quasi sempre difetto la pubblicità del procedimento.

Subentrato il Governo italiano a quello pontificio, era necessario disciplinare siffatta materia in modo positivo ed uniforme, così nell'interesse dell'industria, e in quello della sicurezza e salubrità dei lavori, come a tutela dei diritti dei terzi, introducendo quella pubblicità e quella uguaglianza di procedimenti che sono proprie della nostra amministrazione.

A queste necessità fu già provveduto nelle provincie che entrarono prima a far parte del Regno d'Italia. Ma è ora urgente provvedere nella stessa guisa riguardo alla provincia di Roma, e a tal fine è indirizzato il decreto che ho l'onore di sottoporre alla Maestà Vostra.

Tutte le disposizioni che esso contiene hanno carattere meramente regolamentare e tendono soltanto a mettere in atto nel modo più acconcio il principio giuridico che è in vigore riguardo alle miniere nella provincia romana, determinando come si debbano domandare ed accordare tanto i permessi di ricerca, quanto le concessioni di coltivazione, e porgendo in tal guisa norme sicure e generali all'azione dei privati nell'atto stesso che si prescrivono certi confini all'azione del Governo.

Non occorre che io entri a discorrere dei particolari di queste disposizioni, poichè sono le medesime che hanno già fatto ottima prova nelle altre parti d'Italia in cui prevale lo stesso principio giuridico. Giova soltanto avvertire come, in virtù di un articolo transitorio, i diritti di proprietà mineraria, ora esistenti nella provincia di Roma, dovranno essere denunziati al Governo, in guisa che questo possa averli presenti quando debba accordare nuove concessioni.

I provvedimenti da me proposti ottennero favorevole voto dal Consiglio delle miniere e dal Consiglio di Stato, ed ove la Maestà Vostra consenta, come io spero, a sanzionarli, renderanno più agevoli e proficue nella provincia di Roma le intraprese minerarie, mentre i diritti di tutti vi troveranno efficace e compiuta guarentigia.

Il N. 871 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sentito l'avviso del Consiglio delle Miniere;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — *Ricerca delle miniere.*

Art. 1. Ogni domanda per ricerca di miniere pel territorio assegnato col Regio decreto 30 dicembre 1871 al distretto minerario di Roma deve contenere:

Il nome, cognome e domicilio del richiedente. Il domicilio si dovrà eleggere nel circondario in cui trovasi la miniera;

I minerali che sono oggetto della ricerca;

La situazione ed i limiti del terreno in cui si vogliono praticare le ricerche, designato in un piano estratto possibilmente dalla mappa censuaria col nome, cognome e domicilio dei proprietari dello stesso terreno.

Art. 2. La domanda è dal richiedente trasmessa al prefetto della provincia in cui trovasi la miniera che si vuol ricercare.

Art. 3. Il prefetto ordina la pubblicazione della domanda nei comuni nel territorio dei quali debbono operarsi le ricerche, stabilendo un termine non minore di giorni dieci, entro cui gli aventi ragione di opporsi possono presentare le loro osservazioni all'ufficio della prefettura.

Art. 4. Trascorso il termine a presentare le opposizioni, l'ingegnere delle miniere darà il suo parere sul merito delle domande e sulle condizioni da imporre.

Art. 5. Il prefetto concede o nega mediante decreto motivato la permissione di ricerca. Contro il decreto del prefetto è aperto il ricorso al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, quale pronuncia sul richiamo, sentito il Consiglio delle miniere.

Art. 6. La permissione di ricerca si concede per un tempo determinato che non può essere maggiore di due anni.

Art. 7. Se trascorso il termine per la durata della permissione la miniera non fosse ancora scoperta, si potrà concedere al ricercatore una sola proroga non maggiore di un anno.

Art. 8. Il decreto di permissione e, quando avvenga, il decreto di revoca debbono essere pubblicati in tutti i luoghi nei quali siasi pubblicata la domanda.

CAPO II. — *Scoperta delle miniere.*

Art. 9. Prima che scada il termine prefisso alla ricerca, il permissionario che intenda ad ottenere la concessione della miniera, domanda con istanza trasmessa alla prefettura che la miniera sia dichiarata scoperta e concessibile.

Art. 10. Il prefetto ordina all'ingegnere delle miniere una ispezione dei luoghi in contraddittorio col permissionario.

L'ingegnere riferisce sulle condizioni e la importanza della miniera, unendo alla relazione un saggio del minerale.

Questo saggio è sottoposto ad analisi docimastica nel laboratorio che il Ministero designa.

Art. 11. La miniera è dichiarata scoperta e concessibile con decreto del Ministro, sentito il Consiglio delle miniere.

CAPO III. — *Concessione delle miniere.*

Art. 12. Le concessioni non possono aver per oggetto che miniere dichiarate scoperte e concessibili.

Art. 13. La domanda di concessione è diretta alla prefettura dal permissionario entro sei mesi dal decreto di scoperta e concessibilità.

Art. 14. La domanda deve contenere un piano in tre esemplari a scala non minore da 1 a 4000, che indichi con precisione i limiti dei terreni da comprendersi nella concessione.

Il richiedente deve inoltre provare con documenti di avere qualità e mezzi per intraprendere e condurre i lavori di coltivazione.

Art. 15. L'ingegnere delle miniere, per incarico del prefetto, riconosce la regolarità del piano, e segna sul terreno i limiti della concessione.

Art. 16. Il prefetto fa pubblicare la domanda per tre domeniche consecutive nel capoluogo della provincia, nel capoluogo del circondario ed in tutti i comuni toccati dalla concessione, e la fa inserire sommariamente nel giornale della provincia e nel giornale ufficiale del Regno, il tutto a spese del richiedente.

Art. 17. Queste pubblicazioni si provano per mezzo di certificati da unirsi alla domanda.

Art. 18. Nei trenta giorni successivi all'ultima delle inserzioni, il prefetto riceve le opposizioni. Esse sono notificate per estratto alle parti interessate, alle quali si prefigge un termine per rispondervi.

Art. 19. Scaduto questo termine, il prefetto sente l'ingegnere delle miniere, e trasmette l'affare al Ministero col proprio avviso.

Art. 20. Sulla domanda di concessione si provvede per decreto Reale, udito il Consiglio delle miniere ed il Consiglio di Stato.

CAPO IV. — *Disposizione transitoria.*

Art. 21. Tutti coloro che trovansi in possesso d'una concessione di miniera nel distretto minerario di Roma dovranno notificare la loro concessione alla Prefettura, indicando con precisione la qualità della miniera, e il comune e la parte del comune in cui essa sia posta.

Dovranno altresì determinare il campo della loro concessione con apposito piano topografico nella scala da 1 a 4000. E se la superficie del campo eccedesse gli ettari 400, dovrà suddividersi di 400 in 400 ettari.

Il Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 17 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. CCCVI *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società metallurgica Perseveranza;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti del 30 dicembre 1865, numero 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni al portatore, avente ad oggetto la fabbricazione e riduzione della ghisa, e la sua trasformazione in oggetti mercantili, denominatasi *Società metallurgica Perseveranza*, sedente in Firenze ed ivi costituitasi per istromento pubblico 28 febbraio 1872, rogato P. Niccoli e iscritto al n. 63 di repertorio, è autorizzata, e il suo statuto inserto all'atto costitutivo predetto è approvato, colle modificazioni prescritte dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 2. Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) In fine dell'art. 8 sono aggiunte queste parole: « Riuscendo infruttuosa la vendita e procedendosi all'annullamento delle azioni, dovrà osservarsi il disposto dell'art. 154 del Codice di commercio. »

b) Nell'art. 13, alle parole « Pei due primi anni il Consiglio » sono sostituite queste: « Il primo Consiglio. »

c) In fine dell'art. 28 sono aggiunte queste parole: « Per le modificazioni dello statuto è necessaria l'approvazione governativa. »

d) Nell'art. 31, alle parole « Per l'assemblea componente » sono sostituite le parole « Per la prima convocazione. »

e) In fine dell'art. 33 sono aggiunte queste parole: « Nei casi previsti dall'art. 148 del Codice di commercio l'assemblea generale ha facoltà di eleggersi volta per volta il presidente. »

f) In fine dell'art. 36 sono aggiunte queste parole: « e nessuno potrà avere più di dieci voti qualunque sia il numero delle azioni che possieda o che rappresenti. »

g) In fine dell'art. 40 è aggiunta questa disposizione: « Appena ottenuta l'approvazione il bilancio sarà pubblicato e trasmesso al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. »

Art. 3. La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per annue lire 150, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 19 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. CCCXIX *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società generale napolitana di credito e costruzioni;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, n. 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni al portatore, avente a scopo gli appalti, costruzioni e concessioni di opere pubbliche, le operazioni di credito ed altre, denominatasi *Società generale napolitana di credito e costruzioni*, sedente in Napoli ed ivi costituitasi per istromento pubblico del 17 febbraio 1872, rogato Mazzitelli, iscritto al n. 378 di repertorio, è autorizzata, e gli statuti inserti all'atto costitutivo predetto sono approvati colle modificazioni prescritte dall'articolo 2 del presente decreto.

Art. 2. Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) In fine dell'articolo 2 è aggiunta questa disposizione: « La istituzione di uno stabilimento in Roma non potrà aver luogo se non previa la osservanza della Convenzione approvata col Regio decreto 2 dicembre 1870, numero 6064. »

b) Nell'articolo 5 sono cancellate le parole « sotto le condizioni e nelle forme stabilite dalle leggi. »

E nello stesso articolo 5 sono cancellate le altre parole: « come pure di accettare titoli propri ad interessi fino alla concorrenza di dette somme ipotecate; detti titoli non potranno essere di un importo minore di cento lire, e la somma totale da essi rappresentata non potrà mai sorpassare il limite stabilito dalla legge. »

c) Nell'articolo 12, dopo le parole « ogni responsabilità dei sottoscrittori » sono inserite queste: Nei casi di cessione delle loro azioni. »

d) Nell'articolo 15 le parole « i soci promotori, che sono quelli intervenuti nell'atto portante la stipulazione autentica dei presenti statuti, avranno il diritto » sono soppresse e vi sono sostituite queste parole: « i portatori di azioni avranno il diritto. »

Nello stesso articolo 15 le parole « Tale diritto si apparterrà ai soci promotori in proporzione del numero di azioni da loro originariamente assunte, giusta l'atto ora mentovato, e dovrà essere esercitato » sono soppresse e vi sono sostituite le seguenti: « Tale diritto si apparterrà ai portatori delle azioni in proporzione del numero delle loro azioni e dovrà essere esercitato. »

e) In fine dell'articolo 18 sono aggiunte le parole « riservati ai creditori degli azionisti i diritti loro conferiti dall'articolo 110 del Codice di commercio. »

f) L'articolo 27, dal principio fino alle parole « non intervenuti domandandone il parere, » queste comprese, è riformato nei seguenti termini: « Le deliberazioni del Consiglio sono adottate alla maggioranza assoluta dei voti, e sono valide quando intervenga alla adunanza la metà più uno dei suoi componenti. Potranno però essere valide ancorchè gli intervenuti sieno in una proporzione minore, purchè la deliberazione raccolga sei voti concordi. Non intervenendo la metà più uno dei consiglieri di amministrazione, e non raccogliendosi i sei voti concordi sopra una proposta, ne sarà riferito agli amministratori non intervenuti e ne sarà domandato il loro parere. »

Nello stesso articolo 27, dopo le parole « dispaccio telegrafico anche raccomandato » sono inserite queste: e la proposta si terrà adottata quando abbia ottenuto l'adesione della metà più uno dei componenti l'intero Consiglio. »

g) Nell'articolo 35 e nell'articolo 40, alle parole venticinque azioni » sono sostituite le parole « dieci azioni. »

h) In fine dell'articolo 47 è aggiunta la disposizione seguente:

« La Società pubblica la situazione mensile dei suoi conti, trasmettendola nella prima decade di ciascun mese al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per la inserzione nel Bollettino.

« Pubblica inoltre il resoconto dell'esercizio annuale e lo trasmette allo stesso Ministero appena abbia ricevuto l'approvazione dell'assemblea generale. »

Art. 3. La Società contribuirà nelle spese degli Uffici d'ispezione per annue lire 600, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso.

Secondo le disposizioni contenute nel cap. 2 della legge 10 febbraio 1861 per l'istruzione secondaria nelle provincie napoletane, è aperto il concorso all'ufficio di professor titolare di filosofia nel liceo ginnasiale Principe Umberto di Napoli collo stipendio di annue lire 2200. Gli aspiranti dovranno fra due mesi dalla data di questo avviso presentare al R. Provveditore agli studi di Napoli la domanda di ammissione al concorso, il quale avrà luogo per titoli e per esame nell'anzidetta città, a forma del regolamento approvato col R. decreto 30 novembre 1864, n. 2043.

Roma, 15 giugno 1872.

Per il Ministro: REZASCO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

NORME *per il taglio e il pagamento delle cedole* (coupons) *delle rendite del Debito Pubblico al portatore.*

Il taglio delle cedole (*coupons*) delle nuove cartelle del consolidato 5 e 3 per 0/0 si deve fare nel mezzo della lista che separa la cartella dalle cedole stampata in colore bruno sul retto ed in verde sul verso del foglio, per modo che la cedola staccata dalla cartella abbia tanto a destra quanto a sinistra una porzione delle dette liste di separazione, che sono quelle accennate dagli articoli 3° e 4° del R. decreto del 18 luglio 1870, num. 5756.

Le cedole non tagliate nel modo stato detto non possono essere ammesse al pagamento se non dietro convalidazione, come prescrive l'articolo 181 del regolamento dell'8 ottobre 1870, num. 5942.

Firenze, 20 giugno 1872.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.

Si fa noto che dal 1° luglio prossimo per l'attuazione delle tariffe annesse alla Convenzione internazionale telegrafica di Roma (Vedi *Gazz. Ufficiale* del 22 maggio ultimo e giorni seguenti) le tasse delle corrispondenze scambiate da qualunque città d'Italia cogli stati appresso indicati

sono fissate in conformità del quadro che segue, restando tutte le altre invariate.

Stati		Via meno costosa	Tassa del telegramma di 20 parole
China		Malta	101 50
Cocincina		Turchia	182 50
Danimarca		Austria o Svizzera	7 50
Germania		id.	5 »
Giava e Sumatra	Batavia e Weltervreden	Turchia	139 »
	Sumatra e uffici all'ovest di Samarang	id.	140 50
	Uffici all'est di Samarang	id.	143 »
Indie	Uffici all'ovest di Kurrachee	id.	76 »
	Uffici all'ovest di Chittagong (compreso Kurrachee)	id.	86 »
	Uffici dell'isola di Ceylan	id.	9 »
	Uffici all'est di Chittagong	id.	93 50
Penang		id.	105 50
Singapore		id.	123 50

Queste tasse aumentano della metà per ogni serie di 10 parole o frazione di serie oltre le 20.

Nell'indicatore ufficiale delle strade ferrate della navigazione e telegrafia che si pubblica ogni 15 giorni e che contiene le norme per la corrispondenza telegrafica si terrà conto sin dal numero del 30 giugno delle poche variazioni introduttevi dalla accennata Convenzione.

Firenze, 27 giugno 1872.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

(2ª *pubblicazione*).

In conformità delle disposizioni concernenti la esecuzione della legge 17 maggio 1863, n. 1270, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato lo smarrimento delle polizze di deposito infradesignate ne saranno, ove non siano presentate opposizioni, rilasciati i corrispondenti duplicati appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, la quale sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese.

Polizza n. 6513 rilasciata il 14 giugno 1870 dalla soppressa Cassa depositi e prestiti di Milano, rappresentante il deposito della somma di lire 48 96 fatto da Bozza Giovanni di San Bassano, provincia di Cremona, a cauzione della tassa dovuta per l'esercizio di macinazione.

Polizza n. 6286 emessa il 29 aprile 1870 dall'abolita Cassa dei depositi e prestiti di Milano, rappresentante il deposito della somma di lire 250 fatto da Generali Luigi di Casalbuttano, provincia di Cremona, a cauzione della tassa dovuta per l'esercizio di macinazione.

Polizza n. 7484 rilasciata dall'abolita Cassa dei depositi e prestiti di Palermo, rappresentante il deposito di lire 12 50 fatto da Giacalone Simone fu Angelo di Marsala a cauzione dell'esercizio del molino posto in contrada Gazzarella.

Polizza n° 7482 emessa dalla soppressa Cassa dei depositi e prestiti di Palermo, rappresentante il deposito di lire 80 fatto da Buffa Gáspare fu Pietro di Marsala a cauzione dell'esercizio del molino posto in contrada Petrosino.

Polizza n. 7501 rilasciata dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Palermo, rappresentante il deposito di lire 30 fatto da Rallo Giovanni di Giuseppe di Marsala a cauzione dell'esercizio del molino posto in contrada Venera.

Firenze, addì 20 maggio 1872.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. Giachetti.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: Galletti.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Con suo annunzio in data del 28 corrente il sindaco di Roma rende noto che oggi 30 giugno comincierà nelle scuole elementari maschili un corso di lezioni che si daranno in ogni di festivo fino a tutto il venturo ottobre dalle 9 antimeridiane alle 12. Sono invitati in ispecie a frequentarle gli alunni delle scuole serali, i quali avranno così agio di poter continuare durante le vacanze gli studi a cui si sono nei passati mesi applicati.

Elenco delle scuole:

Centrale: via dei Serpenti n. 78 — *Succursale*: S. Giovanni in Laterano n. 133, via del Priorato n. 23.

Centrale: via dell'Olmata, via dei Modelli n. 73, via del Collegio Capranica n. 6, via dei Leutari n. 35, S. Carlo a Catinari, via de'Fienili n. 42, Borgo Pio n. 200, via dei Panieri num. 28. — *Succursale*: via Giulia n. 16, Convento della Scala via delle Fornaci.

— Leggesi nell'*Eco d'Italia* di New-York:

La vasta estensione di suolo disabitato che cinque anni fa le carte geografiche designavano col nome di Gran Deserto Americano, è ora attraversata da ferrovie che hanno fatto sorgere villaggi e città, scoperto miniere di carbone e di ferro, promosso l'agricoltura là dove sembrava che il terreno impregnato di materie alcaline vi fosse più ribelle; e le steppe traversate dalla Ferrovia Centrale Pacifico, sono ora campi ben irrigati e floridi di granturco, orzo, patate e frutta d'ogni genere, coltivati con cura.

Ed in cento anni da ora (chè può dirsi tracciato il gran lavoro pel quale l'attività di altri quaranta milioni di popolo non sarebbe superflua) in cento anni da oggi, qual sarà la ricchezza degli Stati Uniti, la quantità della sua popolazione, delle sue città, la sua potenza come nazione, la sua influenza come agente di civiltà?

Riflettendo al resultato di questo primo secolo di vita e all'aumento continuo della immigrazione europea che va di pari passo colla costruzione di nuove linee ferroviarie, si può senza tema di sbagliare immaginarci che in cento anni le desolate pianure che s'incontrano sulla linea da Omaha, nel Nebraska, a Sacramento di California, saranno piene di campi coltivati e di casolari; che dove ora apparisce di rado un deposito isolato di ferrovia o una triste casupola di legno, sorgeranno città; dove il ferro e il carbone di quelle regioni servono appena ad alimentare il « cavallo di ferro, » come gli Indiani chiamano la locomotiva, si saranno condensate popolazioni manifatturiere d'ogni ramo di industria, e allora probabilmente tutto il continente americano sarà retto da un solo governo.

Nessuna nazione ha mai esteso il suo dominio su territorio più vasto e più variato dell'americano; dalle spiagge dell'Atlantico bagnate dalla marea, la ferrovia transcontinentale vi trasporta a S. Francisco di California, attraversando pianure immense che sono elevate quanto il monte Washington; gli Americani lavorano alle miniere d'argento del Colorado, 3000 piedi più alte che la più alta montagna delle *White Mountains*. A Virginia City, nello Stato di Nevada, uno dei centri più animati di operazioni minerarie, il viaggiatore ha molta difficoltà ad aspirare aria sufficiente per muoversi con celerità. Nel Maine, per esempio, una metà dell'anno è spesa per accumulare provviste per l'altra metà d'inverno; in tutti gli Stati del Nord, il prepararsi alla fredda stagione è una cosa importante della vita: ma in S. Francisco l'inverno è la parte più piacevole dell'anno; a Los Angeles in California i caminetti e le stufe sono inutili e fuori d'uso, e appena si costruiscono i camini.

È bello il pensare che un popolo composto di altri popoli, si fonde parlando la stessa lingua, leggendo gli stessi libri, riconoscendo un solo governo ed è orgoglioso di una stessa bandiera; esso domina queste varie latitudini e climi, viaggia, comunica, si fonde in un solo e coll'aiuto potente della ferrovia fornisce la prova più palpabile che la legge del progresso umano è superiore alle divisioni fittizie dell'umanità in nazioni, religioni, ecc.; dimostra di più: che l'uomo può essere cosmopolita educando il suo organismo a tutti i climi e tutte le temperature.

Cosa saranno gli Stati Uniti nel 1972?

— Secondo una relazione del signor Green, viceconsole inglese a Tunisi, relazione che fu pubblicata poc'anzi, la pesca delle spugne si fa con più attività durante i mesi di dicembre, di gennaio e di febbraio; durante gli altri mesi dell'anno, le località nelle quali si trovano le spugne sono coperte da erbe marine. Le tempeste di novembre e di dicembre distruggono e portano via questa spessa vegetazione e lasciano le spugne esposte alla vista. La pesca ha due stagioni, quella dell'estate e quella dell'inverno; la prima comincia nel marzo e finisce nel novembre; l'altra ha luogo, come abbiamo detto, dal dicembre al marzo.

Essa è poco produttiva durante l'estate, perchè esige allora apparecchi di palombaro. Gli arabi pescano ancora lungo la sponda, cercando le spugne coi piedi in mezzo a masse di erbe; le spugne così raccolte sono di qualità inferiori, dovuto senza dubbio alla poca profondità dell'acqua nella quale si sono sviluppate.

Siccome i pescatori hanno bisogno, per il successo della loro operazione, di un mare calmo, la stagione dell'inverno, quantunque duri tre mesi, non dà ordinariamente più di quarantacinque giorni favorevoli.

Gli Arabi che abitano la sponda, i Greci principalmente di Kranidi, presso di Nauplia, si mettono alla pesca della spugna. I pescatori più abili sono i Greci. La pesca si fa col mezzo di un tridente. Gli Arabi usano barche chiamate *sandah*, dove vi discendono quattro o sette persone, una delle quali è incaricata di arraffare le spugne, mentre che gli altri si occupano della manovra.

Quando il pescatore vede una spugna, la barca si ferma per permettergli di impadronirsene. Gli Arabi pescano in acque la cui profondità varia dai 15 ai 35 piedi.

Quantunque i Greci siano espertissimi palombari, la più parte si servono del rampone. Essi usano leggere barchette, non portanti che l'uomo del rampone ed un rematore. Il pescatore esplora il fondo del mare col mezzo di un tubo di stagno di quattordici pollici di diametro su diciannove di lunghezza; questo tubo guarnito ad una delle sue estremità di un vetro spesso viene leggermente immerso nell'acqua e permette al pescatore di vedere il fondo senza essere molestato dalle oscillazioni della superficie.

I Greci si servono di ramponi più corti degli Arabi con una maravigliosa destrezza per afferrare le spugne ad una profondità di sessanta piedi. Essi tengono in mano tre o quattro lancie che fanno partire una dopo l'altra con una tale rapidità che appena la prima è disparsa sotto l'acqua, la seconda viene a percuoterla alla sua estremità superiore ad aumentare la sua forza di proiezione.

DIARIO

I fogli inglesi ci son giunti col testo del discorso che il Disraeli, secondochè il telegrafo annunziò, ha pronunziato la sera del 25 corrente nel Palazzo di Cristallo in occasione di un banchetto di conservatori al quale intervennero da 1300 persone.

Il signor Disraeli rammentò le ragioni per le quali il partito liberale ottenne il sopravvento sul partito tory. Disse che il risultato dei principii amministrativi e politici che continuano a prevalere nei consigli del governo della Gran Bretagna viene considerato dal paese con diffidenza ed anzi con repugnanza. La inevitabile tendenza del partito liberale è di riformare continuamente e quindi di compromettere le istituzioni secolari dell'Inghilterra, le quali istituzioni vanno mantenute, non per un sentimento di superstizione, ma perchè sono indispensabili alla sicurezza ed alla floridezza della nazione.

« I principii della libertà, dell'ordine, della legge e della religione, disse il signor Disraeli, non debbono essere affidati alle opinioni individuali oppure al capriccio ed alle passioni delle moltitudini, ma debbono essere concretati in una forma permanente ed efficace. Noi associamo alla monarchia le idee, che questa rappresenta — la maestà della legge, l'amministrazione della giustizia, la fonte delle grazie e degli onori. Noi sappiamo che i poteri dello Stato, coi privilegi di cui godono, formano la migliore garanzia di libertà e di buon governo. Noi crediamo che il sentimento nazionale può soltanto nutrirsi mantenendo una Chiesa Stabilita, e che nessuna società può sostenersi, senza un pubblico riconoscimento del governo provvidenziale del mondo, e della futura responsabilità degli uomini.

« Or sono appena sei mesi, l'avanguardia del liberalismo, con un insolito spirito di aggressione, si è dichiarata repubblicana, ed ha a tal fine fatto un appello al popolo. Signori, quale fu la risposta? È inutile che io ve la ricordi. Ancor fresca ne è la memoria nei nostri cuori. Il popolo inglese ha dimostrato, in modo da non lasciare alcun dubbio, che esso è disposto a sostenere la antica monarchia inglese — la monarchia costituzionale, limitata dall'autorità coordinata dei vari poteri del regno, ma senza altro limite. Ora, se voi considerate lo stato della pubblica opinione riguardo a questi poteri dello Stato, che cosa trovate voi? Togliete ad esempio la Camera dei Lordi. — Questa fu durante il regno del liberalismo attaccata incessantemente ed in ogni maniera. La sua costituzione fu denunziata come anomala, la sua influenza come perniciosa; ma quale fu il resultato di queste continue censure di quarant'anni? Che il popolo inglese si è, a mio parere, convinto che una seconda Camera è necessaria al governo costituzionale, e fra tutte le istituzioni politiche è la più difficile a conservarsi: onde questo popolo si mostrò lieto che, coll'aiuto di un'antica e celebre storia, si sia sviluppata in questo paese un'assemblea che possiede tutte le virtù che un Senato può possedere — indipendenza, grande influenza locale, eloquenza, tutti gli attributi della vita politica, ed un'esperienza che nessuna teoria può supplire. Gli attacchi del liberalismo contro la Camera dei Lordi furono occasionati specialmente dai pregiudizi dei liberali intorno alle leggi che governano la proprietà in questo paese. Ma è mia opinione, e di uomini più autorevoli di me, non solo in questo paese ma in altri, che la libertà dell'Inghilterra trae la sua vita specialmente dal modo come è regolata la proprietà — dal fatto che vi è in questo paese una classe di persone che può sfidare ad un tempo i despoti e le plebi, attorno alla quale la popolazione può riunirsi, e che è essenzialmente patriottica per il suo intimo legame col suolo. »

Dopo avere espresso il convincimento che il partito comunista che è sempre esistito a Londra non produrrà le stesse conseguenze di quello di Parigi per la ragione che le classi operaie inglesi respingono i principii cosmopoliti e si attengono al principio nazionale e prima di ogni altra cosa sono inglesi, il signor Disraeli conchiuse dicendo che quanto a voler mantenute le istituzioni politiche inglesi, il sentimento della nazione è d'accordo col partito *tory*, pel quale siffatte istituzioni sono un dogma; aggiunse che combattendo il liberalismo, che vuol dire il sistema continentale per opposizione al sistema liberale, i conservatori devono sempre tener presente che essi combattono contro coloro che hanno il vantaggio del potere, e che da circa 50 anni occupano i posti più elevati.

« Per raggiungere l'altissimo scopo di far prevalere i principii conservatori non avete da confidare che nella vostra energia e nell'istinto sublime di una nazione antica; dovete agire come se tutto dovesse dipendere dai vostri sforzi individuali. Il segreto del successo è nella costanza dei propositi. Andate alle vostre case; insegnate queste verità; esse saranno ben presto impresse nella coscienza del paese. Tutti, dai più potenti ai più umili, ci possono essere di aiuto. Agite in questo senso e riuscirete nel vostro intento. Manterrete il vostro paese nella sua posizione attuale. Ma farete di più; lascierete ai vostri posteri un paese libero, prospero, potente e glorioso. »

Il discorso del signor Disraeli fu interrotto moltissime volte da applausi fragorosi.

Nella notte dal 25 al 26 la Camera Alta d'Inghilterra approvò il *bill* sulle elezioni parlamentari e municipali. Lord Denman si sforzò di farlo rinviare a 6 mesi; ma lord Fortescue ed altri con lui appoggiarono il progetto con gran calore e l'Assemblea lo approvò. Il *bill* dovrà però tornare alla Camera dei Comuni attese le molte variazioni introdottevi dalla Camera Alta.

Il signor Gladstone, nell'annunziare il risultato della votazione della Camera Alta circa il *ballot-bill*, disse che nella seduta di venerdì, 28, il *bill* modificato dai lordi sarebbe ripresentato ai Comuni acciò lo votassero, e così la riforma elettorale e municipale potesse aver luogo sino dalle prossime elezioni.

Nella sua seduta del 26 giugno l'Assemblea di Versaglia è continuata la discussione del progetto o, meglio, dei progetti di legge sulle nuove imposte.

Il signor Desseilligny ha annunziato alla Camera che il governo era deciso a presentare un progetto di legge sui valori mobiliari il cui prodotto si stimava approssimativamente a 16 milioni. Il progetto verrà immediatamente sottoposto alla Commissione.

Il signor Buffet ha poi presentato un emendamento da iscriversi in testa al progetto governativo. L'emendamento è così concepito:

« Onde provvedere al rimborso delle anticipazioni della Banca ed alla rapida ammortizzazione del prestito dei 3 miliardi che verrà contratto per il compiuto saldo dell'indennità di guerra, è stabilita una contribuzione straordinaria sulle entrate e sui profitti menzionati nella presente legge. »

Dietro osservazioni del signor Thiers, il signor Buffet consentì a ritirare pel momento la sua proposta.

Si passò quindi all'esame della tassa proposta sui crediti ipotecari. Fu chiusa la discussione generale. Gli articoli sarebbero stati esaminati l'indomani.

« Tutto sommato, altra seduta nulla, scrive la *France*, e non sarà l'ultima dello stesso genere che dovremo registrare. »

Una lettera del duca di Broglie, pubblicata dal *Courrier de France*, dichiara che i delegati della Destra non hanno chiesto per nulla al signor Thiers di aderire a viste monarchiche; che gli hanno domandato, senza pregiudicare la continuazione del patto di Bordeaux, di raccogliere sotto una medesima bandiera tutti i conservatori senza distinzione di partito, per combattere energicamente il ritorno del giogo rivoluzionario. Aggiungendo che i poteri dell'Assemblea, quanto quelli del signor Thiers, sono egualmente minacciati dalla repubblica radicale che porta seco la guerra civile.

Il 25 giugno fu celebrato a Versaglia un banchetto in onore della memoria del generale Hoche, soprannominato *il pacificatore della Vandea* (nato a Versaglia nel 1768, morto di malattia nel 1797). Gambetta vi pronunciò un discorso che nulla conteneva di direttamente politico. « Ma, dice il *Temps*, Hoche fornì all'oratore un modello di virtù repubblicane e militari, ed in pari tempo un tema di allusioni commoventi ai disastri della guerra recente. » Il signor Thiers invitato al banchetto non potè intervenirvi. Egli si fece scusare con una lettera del suo segretario Barthélemy Saint-Hilaire che termina colle parole seguenti: « Versaglia ha ben di che esser superba di un tal figlio. Hoche è uno dei nobili modelli che si devono proporre all'imitazione delle generazioni che sorgono e che sapranno, lo spero, continuando nelle solide virtù dei nostri padri, dare alla nostra nuova Repubblica una base incrollabile. »

Un telegramma da Nuova York annunzia che le Convenzioni democratiche e liberali dell'Illinois si sono pronunziate a favore della candidatura del signor Greeley che fu del pari adottata dai democratici della Georgia, del Mississipi e di Nuova-Yersey.

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri si ultimò la discussione dei bilanci di definitiva previsione pel 1872 e quindi si adottarono i seguenti ultimi progetti di legge all'ordine del giorno:

1° Spesa straordinaria per la difesa del golfo della Spezia, ecc.;
2° Sistemazione del porto di Catania;
3° Sistemazione del Canale Bussè nel Veronese;
4° Ricostituzione dell'Ufficio ipotecario in Mantova;
5° Aumento degli stipendi degli insegnanti delle scuole secondarie;
6° Riparto dell'imposta fondiaria nei comuni del compartimento ligure piemontese;
7° Stabilimento d'un laboratorio di scienze sperimentali nella Università di Roma;
8° Ferrovia da Udine alla Pontebba;
9° Approvazione della Convenzione per l'Istituto di studi superiori in Firenze;
10. Computazione a favore degli impiegati civili per il conseguimento della pensione di riposo, della interruzione di servizio per causa politica.

Presero parte alla discussione intervenuta tanto sulle ultime tabelle dei bilanci dei Lavori Pubblici e dell'Interno, quanto sugli altri disegni di legge discussi posteriormente, i senatori Tommasi, Menabrea, Bixio, Acton, Miraglia, Cadorna Raffaele, Cambray-Digny, Arese, Borgatti, Caccia ed i Ministri dei Lavori Pubblici, della Guerra, delle Finanze, della Marina e di Grazia e Giustizia.

Tutti i progetti di legge discussi nella seduta, compresi i bilanci, vennero votati a squittinio segreto con quelli già adottati per alzata e seduta nelle precedenti tornate.

Essendosi esaurito l'ordine del giorno il presidente annunziò che il Senato sarà convocato con lettera a domicilio.

Al Ministero dell'Interno, in sollievo dei danneggiati dalla inondazione del Po, pervennero le seguenti somme:

Lire 1000 inviate per mezzo del sig. Augusto Castellani di Roma, dal sig. Emanuele Mojana di Parigi, negoziante di gioje, al quale atto di squisita filantropia è pur congiunto un sentimento di memore affetto verso l'antica patria essendo il signor Mojana oriundo milanese.

Lire 250 dal signor conte G. B. Giglucci ex-deputato del Collegio di Fermo.

La Direzione provinciale delle Poste di Roma annunzia che col 1° luglio p. v. saranno attivati due nuovi uffici postali di 2ª classe, uno nel comune di Palombara e l'altro in quello di Vallecorsa.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Copenaghen, 29.

Krieger, ministro di giustizia, fu nominato ministro delle finanze e Klein, presidente del tribunale di commercio, fu nominato ministro di giustizia.

Madrid, 28.

Il decreto dello scioglimento delle Cortes sarà pubblicato domani. Le nuove elezioni sono fissate pel 24 agosto, e la riunione delle Cortes avrà luogo il 15 settembre.

Madrid, 28.

Le notizie delle provincie del Nord segnalano una disorganizzazione nei movimenti dei carlisti. Non rimane più alcuna banda che sorpassi i 25 uomini.

Versailles, 29.

Seduta dell'Assemblea nazionale. — Si discute l'imposta sui valori mobiliari.

Magne approva l'imposta dicendola giusta e necessaria.

L'Assemblea approva gli articoli 1° e 2°, che colpiscono di una imposta del 3 per cento i valori mobiliari.

L'articolo 3° è pure approvato,

Sull'articolo 4°, che colpisce i valori esteri di una tassa equivalente a quella dei valori francesi. Pouyer-Quertier propone un paragrafo addizionale tendente a comprendere i fondi di Stato esteri nella lista dei valori esteri soggetti alla nuova imposta.

Desseilligny, Goulard, Bocher e Rouher appoggiano l'articolo 4, ma combattono l'emendamento di Pouyer-Quertier, dicendo che esso ci esporrebbe a pericolose rappresaglie alla vigilia del prestito.

L'emendamento di Pouyer-Quertier è respinto.

Approvansi gli articoli 4 e 5 e quindi l'intero progetto.

Parigi, 29.

Il trattato tra la Francia e la Germania fu sottoscritto questa sera da Rémusat e da Arnim.

I punti principali proposti da Thiers sono accettati. Su alcuni altri punti furono fatte alcune lievi modificazioni.

Il trattato è considerato come pienamente favorevole.

Parigi, 30.

Il *Journal Officiel* d'oggi promulga la legge relativa all'imposta sulla rendita e sui valori mobiliari.

Borsa di Parigi — 29 giugno.

	28	29
Rendita francese 3 0/0	53 72	54 05
Rendita francese 5 0/0	85 15	85 22
Rendita italiana 5 0/0	68 85	68 90
Consolidato inglese	92 1/2	92 1/2
Ferrovie Lombardo-Venete	467 —	472 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	264 —	264 25
Ferrovie Romane	125 —	125 —
Obbligazioni Romane	186 —	182 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	200 50	200 25
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	207	208 —
Cambio sull'Italia	6 3/4	6 3/4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	487 —	487 50
Azioni id. id.	706	710 —
Londra, a vista	25 39	25 38
Aggio dell'oro per mille	3 3/4	3 3/4
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Berlino — 29 giugno.

	28	29
Austriache	215 3/8	215 3/4
Lombarde	123 3/8	125 —
Mobiliare	211 3/8	211 3/4
Rendita italiana	66 7/8	66 3/4
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 29 giugno 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	Osservazioni diverse
Barometro	763 1	763 2	763 1	762 1	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	21 6	28 3	27 6	21 6	TERMOMETRO
Umidità relativa	78	51	58	73	Massimo = 29 0 C. = 23 2 R.
Umidità assoluta	17 59	14 65	14 44	13 85	Minimo = 17 7 C. = 14 2 R.
Anemoscopio	N. 0	SO. 10	O. 10	S. 0	
Stato del cielo	10. nebbietta bassa	10. chiariss.	10. bello rasai	10. bellis.	

Tabella **A.**

Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872.

ENTRATA — *Riassunto per capitoli.*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA definitiva pel 1872
	PARTE PRIMA.	
	ENTRATA (ESCLUSO L'ASSE ECCLESIASTICO).	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria.	
	Imposta fondiaria.	
1	Tassa sui fondi rustici	148,417,000 »
2	Tassa sui fabbricati	70,000,000 »
		218,417,000 »
	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.	
3	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	181,574,300 »
	Tassa sulla macinazione.	
4	Tassa sulla macinazione dei cereali	58,954,000 »
	Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.	
5	Tassa sulle successioni	21,091,900 »
6	Tassa sui redditi delle manimorte	4,843,500 »
7	Tassa sulle Società commerciali ed industriali ed altri Istituti di credito	3,100,000 »
8	Tassa del 10 per cento sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie	7,515,700 »
9	Tassa di registro	40,019,860 »
10	Tasse ipotecarie	4,500,000 »
11	Carta bollata e bollo	32,213,760 »
		113,284,720 »
	Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione.	
12	Tassa sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia	147,900 »
13	Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose e delle polveri da fuoco	2,016,790 »
		2,164,690 »
	Dazi di confine.	
14	Dogane e diritti marittimi	92,041,610 »
	Dazi interni di consumo.	
15	Dazi interni di consumo	66,211,760 »
	Privative.	
16	Tabacchi	73,311,527 20
17	Sali	75,648,950 »
		148,960,477 20
	Lotto.	
18	Lotto	79,357,000 »
	Proventi di servizi pubblici.	
19	Poste	21,030,000 »
20	Telegrafi	7,810,000 »
21	Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato	2,565,260 »
22	Proventi delle Cancellerie giudiziarie	4,460,000 »
23	Diritti ed emolumenti catastali	1,502,800 »
24	Tasse del pubblico insegnamento	2,278,500 »
25	Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	1,050,000 »
26	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure	1,600,000 »
27	Saggio e garanzia di metalli preziosi	550,740 »
28	Proventi eventuali delle zecche	112,450 »
29	Proventi degli archivi dello Stato	12,000 »
30	Concessioni diverse governative	4,540,800 »
31	Monta dei cavalli-stalloni	118,800 »
32	Prodotti diversi di Dateria in Roma	*per memoria*
		47,631,350 »
	Entrate eventuali.	
33	Multe e pene pecuniarie inflitte dalle Autorità giudiziarie	853,120 »
34	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	660,000 »
35	Multe per contravvenzioni alle leggi sui pesi e sulle misure e sulla macinazione dei cereali	74,200 »
36	Entrate eventuali diverse pei Ministeri	3,257,300 »
		4,844,620 »
	Rendite del patrimonio dello Stato.	
37	Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al demanio dello Stato	16,340,000 »
38	Interessi di titoli del Debito Pubblico, di azioni industriali e di credito	15,522,370 »
39	Fondo d'ammortizzazione nel Veneto	10,000 »
39*bis*	Rinfranco degli interessi sui certificati di Consolidato romano di speciale emissione, concambiati con titoli del prestito 1860-1864, dipendentemente dalla sovrana disposizione del 26 agosto 1868	703,018 »
		32,575,388 »
	Rendite di patrimoni amministrati.	
40	Rendite di Enti speciali amministrati dal Demanio dello Stato	512,000 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
41	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del bilancio dello Stato	24,941,500 »
42	Ricupero di somme anticipate dallo Stato per spese censuarie	6,290 »
43	Rimborso di spese di coazioni e di anticipazioni	356,500 »
44	Proventi delle carceri	1,664,000 »
45	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni	5,700,000 »
46	Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e Regio decr. 14 stesso mese, n. 5794)	13,813,000 »
47	Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici	340,000 »
47*bis*	Somme dovute dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia al Tesoro dello Stato a termini degli articoli 9 e 13 della Convenzione (Allegato *A* dei nuovi provvedimenti finanziari) corrispondenti ai fondi, al netto della ritenuta per tassa di ricchezza mobile, occorrenti pel servizio degli interessi e dell'ammortamento delle obbligazioni del Prestito Nazionale 1866 (Scadenza 1° aprile e 1° ottobre 1872)	43,225,922 »
		90,047,212 »
	TITOLO II. — Entrata straordinaria.	
48	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	3,523,907 »
49	Concorso nelle spese per opere idrauliche straordinarie	»
50	Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	1,665,600 »
51	Restituzione di anticipazioni a Società diverse, concessionarie del servizio postale marittimo	730,000 »
52	Concorsi e rimborsi per parte di Società di strade ferrate, e di Enti morali interessati nella costruzione di ferrovie	7,387,090 »
	Da riportarsi	13,306,597 »
	Riporto	13,306,597 »
54	Rate dovute al Governo dal Municipio di Genova per la cessione dell'arsenale marittimo di quella città e del cantiere della Foce (Legge 31 dicembre 1870, n. 6177)	6,000,000 »
55	Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e Regio decreto 14 stesso mese, n. 5794)	18,758,611 11
56	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Legge 2 aprile 1865, n. 2226 e R. decreto 15 settembre 1867, n. 3924)	1,015,000 »
57	Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato	1,410,770 »
58	Rimborso della spesa di campioni di pesi e misure, e prodotto della vendita di tavole di ragguaglio	5,000 »
59	Capitale ricavabile dalla vendita di titoli di rendita venuti in proprietà dello Stato	55,800 »
60	Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche	800,000 »
61	Affrancamento del Tavoliere di Puglia (Legge 26 febbraio 1865, n. 2168)	1,352,076 69
62	Residuo capitale prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, autorizzata colle leggi 21 agosto 1862, n. 793 e 794, ed eseguita senza l'intervento della Società anonima	3,384,000 »
63	Capitale ricavabile dalla vendita di beni di conto dell'Istruzione pubblica in Sicilia amministrati dal Demanio	100,000 »
64	Prodotto della vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione della privativa	300,730 »
65	Somme da pagarsi nel 1872 dai comuni a sconto del loro debito per dazio di consumo a tutto dicembre 1869 (Art. 2 e 3 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784)	2,404,300 »
66	Residui attivi per gli stralci delle cessate Amministrazioni	13,375,000 »
67	Residui attivi diversi	26,719,000 »
67-A	Vendita di carbon fossile esistente nei magazzini secondari della Regia marina, e di vecchio materiale navale	635,000 »
67-B	Interessi sulle delegazioni rilasciate dai comuni debitori di dazio-consumo governativo a tutto il 1870, giusta la legge del 27 marzo 1871, n. 131, serie 2ª	500,000 »
67-C	Quota devoluta al tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti, deduzione fatta della somma di lire quattro milioni a titolo di fondo di riserva (Art. 27 della legge 17 maggio 1863, n. 1270)	3,405,000 »
67-D	Mutuo della Banca Nazionale nel Regno d'Italia fatto al Tesoro dello Stato per effetto delle convenzioni stipulate dopo l'introduzione del corso forzoso dei biglietti	*per memoria*
		93,526,084 80
	PARTE SECONDA.	
	ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO.	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria.	
68	Prodotto dell'Amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867	12,000,000 »
69	Rendita di canoni, censi, capitali ed annue prestazioni	70,000 »
70	Rimborso dal fondo per il Culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867	»
		12,070,000 »
	TITOLO II. — Entrata straordinaria.	
71	Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	36,900,000 »
72	Rimborsi e prodotti di natura varia ed eventuale	90,000 »
73	Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (Art. 5 della legge 15 agosto 1867) comprese le rate di tassa che scadono nel 1872 per gli svincoli e le rivendicazioni compiute a tutto il 1871	6,000,000 »
74	Prezzo di alienazione dei certificati di rendita e di affrancazione di canoni e ricupero di capitali ceduti da Enti morali ecclesiastici, a complemento della tassa straordinaria del 30 per cento (Art. 18 della legge 15 agosto 1867)	285,000 »
74*bis*	Prodotto dell'alienazione dei titoli di Debito Pubblico pervenuti al Demanio in forza della rivendicazione degli Enti di Regio Patronato	3,000 »
75	Tassa del 30 per cento sulle Corporazioni religiose di Lombardia	80,000 »
76	Fondo di cassa degli agenti delle riscossioni pel ramo *Asse ecclesiastico* al chiudimento degli esercizi 1869 1870	9,806,000 »
		53,164,000 »

Riepilogo.

PARTE I. — ENTRATE (*escluso l'asse ecclesiastico*).

TITOLO I. — Entrata ordinaria.

Voce	Importo
Imposta fondiaria	218,417,000 »
Imposta sui redditi di ricchezza mobile	181,574,300 »
Tassa sulla macinazione	58,954,000 »
Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	113,284,720 »
Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione	2,164,690 »
Dazi di confine	92,041,610 »
Dazi interni di consumo	66,211,760 »
Privative	148,960,477 20
Lotto	79,357,000 »
Proventi di servizi pubblici	47,631,350 »
Entrate eventuali	4,844,620 »
Rendite del patrimonio dello Stato	32,575,388 »
Rendite di patrimoni amministrati	512,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	90,047,212 »
	1,136,576,127 20
TITOLO II. — *Entrata straordinaria*	93,526,084 80
	1,230,102,212 »

PARTE II. — ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

Voce	Importo
TITOLO I. — *Entrata ordinaria*	12,070,000 »
TITOLO II. — *Entrata straordinaria*	53,164,000 »
	65,234,000 »

Riassunto generale.

Voce	Importo
Entrata ordinaria	1,148,646,127 20
Entrata straordinaria	146,690,084 80
TOTALE	1,295,336,212 »

Visto — *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

Tabella **B.**

Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1872.

SPESA.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA definitiva pel 1872
	Ministero delle Finanze.	
	PARTE PRIMA	
	DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI.	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	Debito Pubblico.	
	Rendita consolidata inscritta nel Gran Libro.	
1	Rendita consolidata 5 per cento	327,468,365 19
2	Rendita consolidata 3 per cento	6,408,136 43
		333,876,501 62
	Rendita perpetua ed inalienabile in nome della Santa Sede inscritta nel Gran Libro.	
3	Rendita 5 per cento perpetua ed inalienabile in nome della Santa Sede (Art. 4 della legge 13 maggio 1871, num. 214, e Regio decreto 24 febbraio 1872, num. 719)	6,450,000 »
	Debiti inscritti separatamente nel Gran Libro (interessi e premi).	
4	Debito feudale 5 per cento (Regi editti 21 agosto 1838 e 27 maggio 1843) Sardegna	167,632 96
5	Obbligazioni del prestito Hambro 5 per cento (Legge 26 giugno e Regio decreto 22 luglio 1851) Sardegna	3,595,475 »
6	Obbligazioni 4 per cento con premi (Legge 26 marzo e Regio Decreto 13 giugno 1849) Sardegna	565,120 »
7	Obbligazioni 4 per cento con premi (Legge 9 luglio 1850 e Regio decreto 5 giugno 1851) Sardegna	544,000 »
8	Obbligazioni del comune di Sampierdarena 5 per cento con premi, passate a carico del Tesoro dello Stato (Legge 11 luglio 1858 e Regio decreto 31 maggio 1859) Sardegna	22,400 »
9	Prestito inglese 3 per cento (Legge 8 marzo 1855) Sardegna	1,194,853 96
10	Obbligazioni 5 per cento (Decreto 31 ottobre 1849) Toscana	409,920 »
11	Obbligazioni 5 per cento (Decreto 13 giugno 1851) Toscana	504,000 »
12	Obbligazioni 5 per cento (Decreti 10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1863) Toscana	2,214,775 »
13	Obbligazioni 5 per cento (Notificanze 16 aprile e 25 novembre 1850) Lombardo-Veneto	989,994 10
14	Debito 3 per cento (Decreti 3 ottobre 1825 e chirografo 23 luglio 1828) Modena	13,963 38
15	Debito 5 per cento (Decreti 15 e 16 giugno 1827) Parma	106,752 41
16	Obbligazioni 5 per cento del prestito Lombardo-Veneto 1859 (Legge 8 settembre 1868, n. 4580) Veneto	2,222,222 22
17	Prestito nazionale 5 per cento con premi (RR. DD. 28 luglio 1866 e 18 maggio 1867)	17,330,687 27
18	Prestito Parodi di Genova del 20 gennaio 1846 (Convenzione 7 dicembre 1866 e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutorio col R. D. 18 agosto stesso anno) Stato ex-Pontificio	346,650 »
19	Prestito Rothschild di Parigi del 10 agosto 1857 (Convenzione 7 dicembre 1866 e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutorio col R. D. 18 agosto stesso anno) Stato ex-Pontificio	6,405,500 »
20	Prestito 5 per cento del 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 (Convenzione 7 dicembre 1866, e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutorio col Regio decreto 18 agosto stesso anno) Stato ex-Pontificio	3,217,890 »
21	Certificati di rendita emessa con editto 28 gennaio 1863 (Debito ex-Pontificio)	483,763 46
22	Obbligazioni in capitale di L. 60,000,000 emesse l'11 aprile 1866 (Debito ex Pontificio - Prestito Blount - Convenzione 12 aprile 1866)	2,992,962 50
23	Obbligazioni della antica Società della strada ferrata di Novara (Legge 1° aprile 1869, n. 4988)	241,808 »
24	Obbligazioni 5 e 3 per cento della ferrovia di Cuneo (Regio Decreto 23 dicembre 1859, n. 3821, e tabella annessa)	437,620 »
25	Obbligazioni 3 per cento delle ferrovie Calabro-Sicule (Legge 31 agosto 1868, n. 4587)	7,200,390 »
26	Obbligazioni 3 per cento della Società della ferrovia da Torino a Savona (Convenzione 19 novembre 1868 approvata colla legge 28 agosto 1870, n. 5858)	380,620 »
27	Obbligazioni 5 per cento della ferrovia Genova-Voltri (Convenzione 30 settembre 1868 approvata colla legge del 28 agosto 1870, n. 5858)	62,775 »
28	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 15 agosto 1867, n. 3848 e decreti Reali 8 e 15 settembre 1867, n. 3912, 3918, 26 maggio 1868, n. 4682; legge 11 agosto 1870, n. 5784 e Regio decreto 14 stesso mese, n. 5794)	18,581,957 50
		70,233,732 76
	Debiti non inclusi nel Gran Libro. (interessi e premi).	
29	Carta monetata dell'isola di Sardegna tolta dal corso (Legge 27 febbraio 1856 e decreto Reale 29 agosto 1858	4,587 65
30	Assegni diversi (Debito modenese)	3,828 82
31	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (Decreto 8 dicembre 1841)	1,700,000 »
32	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia (Decreto dittatoriale 17 ottobre 1860 e decreto Reale 29 aprile 1863, numero 1223)	1,437,000 »
33	Prestito contratto nel 1836 dall'ex-Duca di Lucca Carlo Lodovico di Borbone colla Casa M. A. Rothschild e figli di Francoforte sul Meno (Art. 6 della Convenzione *A* approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137)	53,226 60
34	Obbligazioni emesse a favore della Società per la vendita dei beni demaniali (Legge 24 novembre 1864, n. 2006 e decreto 9 aprile 1865, n. 2465)	6,009,500 »
35	Obbligazioni emesse dalla Società anonima della Regìa cointeressata per l'esercizio del monopolio dei tabacchi nel Regno guarentite dal Governo (Art. 1 della Convenzione approvata colla legge 24 agosto 1868, n. 4544)	11,139,000 »
36	Interessi dell'8 per cento sul prestito di 45,000,000 di lire fatto dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, a sensi della Convenzione 4 gennaio 1869, approvata colla legge 24 agosto 1870, n. 5857	4,362,319 44
37	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane	192,994 43
38	Interessi di capitali diversi dovuti dalle Finanze dello Stato	1,337,700 »
39	Annualità e prestazioni diverse	4,388,900 »
		30,629,056 94
	Debito variabile.	
40	Pensioni ordinarie	61,200,000 »
41	Interessi dei buoni del Tesoro e relative spese di negoziazione	14,125,685 »
42	Interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dalla Società anonima per la Regìa cointeressata dei tabachi	525,466 »
43	Interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dalla Società anonima per la vendita dei beni del Regno d'Italia	47,700 »
44	Interessi alla Cassa dei depositi e presti sulle somme versate in conto corrente colle Finanze dello Stato	162,836 »
45	Garanzie ed interessi a Società concessionarie di strade ferrate ed a quella dei canali *Cavour*	51,443,335 »
46	Vincite al lotto	48,698,528 »
		176,203,550 »

(Continua)

Regia Prefettura della Provincia di Roma

UFFICIO DEL R. COMMISSARIO PEL TRASFERIMENTO DELLA CAPITALE

NOTIFICAZIONE.

Con R. decreto 30 maggio 1872, provocato da S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici, è stata dichiarata opera di pubblica utilità il completamento del Palazzo Baleani, destinato a sede del Consiglio di Stato, mediante l'aggiunzione delle quattro case poste in Roma nel vicolo del Governo Vecchio, ai numeri di mappa 38, 455, 456 e 457 del VI Rione.

Ricordandosi la notificazione 26 febbraio 1872 con la quale, in base all'articolo 21 della legge 25 giugno 1865, nº 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, venne depositato presso il municipio di Roma il piano particolareggiato di esecuzione, si avvertono i proprietari interessati che, in conformità all'articolo 24 ultimo capoverso della precitata legge, il prezzo che loro si offre per l'espropriazione di quegli stabili, è quale viene appresso indicato:

Nº d'ord.	COGNOME E NOME DEL PROPRIETARIO	UBICAZIONE	Numeri di mappa	Numeri civici	Superficie	NUMERO DEI VANI	PREZZO CHE SI OFFRE
1	Bennicelli Angela di Filippo, consorte del signor marchese Astorre Antaldi.	In angolo sulla via del Pellegrino e vicolo del Governo Vecchio.	38-6º Rione	143, 29 e 30	Tav. 0 07	Questa casa è composta di un ambiente al piano terreno e di tre piani superiori, ciascuno di un solo ambiente.	Lire ital. 6,000 »
2	Dichiarato appartenere attualmente ai signori Lovatti Francesco e Filippo fratelli, ed intestato a Lais Angelo del fu Stefano.	Sul vicolo del Governo Vecchio.	455-6º Rione	30 e 31	Tav. 0 22	Composta di un ambiente al piano terreno e di tre piani superiori, ciascuno di un solo ambiente.	» 6,000 »
3 e 4	Intestati Fabbri Gioacchino del fu Mariano e Poli Chiara del fu Stefano, ma si dichiara appartenere: La 3ª casa alla signora Pratesi vedova, e la 4ª alla signora Teresa vedova Errici.	Sul vicolo del Governo Vecchio.	456-6º Rione	32 e 33	Tav. 0 21	Composte ambedue le case di un piano terreno e due piani superiori, tutti di un solo ambiente per caduna di esse.	» 10,000 »
			457-6º Rione	34 e 35	Tav. 0 08		» 3,930 »
							Lire ital. 25,930 »

S'invitano quindi i detti proprietari a presentare nel termine di quindici giorni stabilito dall'articolo 18 della legge succitata all'ill.mo signor sindaco di Roma la dichiarazione in iscritto dell'accettazione dell'indennità, salvi sempre gli eventuali accordi di cui nell'articolo 26 della legge stessa.

Roma, 20 giugno 1872.

Il R. Commissario pel trasferimento, Prefetto di Roma
GADDA.

2957

Situazione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia

A tutto il giorno 8 Giugno 1872.

ATTIVO.

Voce	Parziali	Totali
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali . . L.	113,430,976 »	121,211,060 78
Esercizio delle Zecche dello Stato	7,780,084 78	
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. decreto 1º maggio 1866) . . . L.		47,450,250 »
Portafoglio		275,460,901 20
Anticipazioni nelle Sedi e Succursali		44,804,211 »
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1866)		152,921 81
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 650 milioni in biglietti (leggi 11, 21 agosto 1870 e 16 giugno 1871)		631,228,865 83
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 50 milioni in oro (legge 11 agosto 1870)		50,000,000 »
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva		20,000,028 10
Immobili		7,796,179 61
Effetti all'incasso in conto corrente		559,906 48
Azionisti, saldo azioni		14,054,087 50
Debitori diversi		19,783,586 58
Spese diverse		4,863,651 53
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova		400,000 »
Depositi volontari liberi . . . L.	416,137,545 73	429,124,439 06
Depositi obbligatori e per cauzione	12,986,893 33	
Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico in cassa	18,234,880 »	271,095,345 »
Dette presso la Banca Nazion. Toscana	1,500,420 »	
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico	251,360,045 »	
Cartelle del Debito Pubblico in cassa	7,166,300 »	135,977,200 »
Dette presso la Banca Nazionale Toscana	116,300 »	
Dette presso i sigg. fratelli de Rothschild	»	
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico	128,694,400 »	
Conversione Prestito Nazionale — Conto in contanti		12,708,444 96
Id. in titoli — Presso il Deb. Pub. L. 9,126,250 28; In cassa » 1,080,296 »		10,206,546 28
		L. 2,096,886,595 72

PASSIVO.

Voce	Parziali	Totali
Capitale . . . L.		100,000,000 »
Biglietti Banca in circolazione — per conto proprio della Banca L.	349,853,441 77	1,028,532,577 60
id. delle finanze dello Stato	631,228,885 83	
somministrati agli stabilimenti di circolazione	47,450,250 »	
Fondo di riserva		20,000,000 »
Tesoro dello Stato conto corrente — disponibile . . . L.	2,451,460 58	3,662,588 64
non disponibile	1,211,128 06	
Conti correnti (disponibile) nelle Sedi e Succursali		41,846,921 68
Conti correnti (non disponibile) nelle Sedi e Succursali		30,969,541 27
Biglietti all'ordine a pagarsi (articolo 21 degli Statuti)		11,710,792 73
Mandati e lettere di credito a pagarsi		2,059,805 95
Dividendi a pagarsi		60,756 »
Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico		2,180,108 68
Creditori diversi		14,500,825 18
Risconto del semestre precedente e saldo profitti		806,640 21
Benefizi del semestre in corso		3,682,507 44
Depositanti di oggetti e valori diversi		429,124,439 06
Ministero delle Finanze c/ obbligazioni Asse ecclesiastico da alienare		271,095,345 »
Debito Pubblico c/ cambio cartelle rendita 5 e 3 per 100 . . . L.	73,323,500 »	135,977,200 »
Creditori di cartelle di rend. depositate pel cambio	62,653,700 »	
Creditori per le obbligazioni del Prestito Nazionale depositate per la conversione		10,206,546 28
		L. 2,096,886,595 72

Visto, D'ordine di S. E. il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
Il Commissario Governativo della Banca Nazionale, incaricato dell'ispezione del Ministero: G. MIRONE.

Per il Direttore Generale
Il Segretario Generale: G. GRILLO.

3078

BANCO DI NAPOLI — Situazione al dì 1º Giugno 1872.

CONTABILITA' GENERALE

ATTIVO.

Voce	Parziali	Totali
Numerario immobilizzato . . . Lit.	36,500,000 »	47,686,495 07
» disponibile	11,186,495 07	
Biglietti Banca Nazionale . . . Lit.		72,779,073 »
Portafoglio		60,873,805 11
Anticipazioni		18,356,555 19
Pegni di oggetti preziosi . . . Lit.	9,813,093 »	11,283,956 »
metalli rozzi	144,374 »	
mercanzie	110,835 »	
pannine nuove ed usate	1,215,693 »	
Fondi pubblici		13,135,960 02
Immobili		4,785,594 72
Effetti all'incasso		192,732 12
Premio sopra accollo. Prestito Nazionale		1,199,412 98
Prestiti diversi		7,634,722 41
Depositi di Titoli e valute metalliche		11,089,484 91
Spese		1,215,978 42
Diversi		6,487,954 98
		Lit. 256,259,953 83

PASSIVO.

Voce	Parziali	Totali
Fedi, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi . . . Lit.		162,970,706 17
Mandati e delegazioni a pagarsi		142,274 53
Conti correnti semplici — disponibili . . . Lit.	11,356,287 23	27,774,823 40
non disponibili	197,642 07	
» ad interesse	7,462,980 28	
» per risparmi	8,755,813 32	
Servizi di cassa Debito Pubblico	197,273 41	247,008 28
» Consorzio Nazionale	1,667 04	
» Provincia di Napoli	48,062 83	
Banca Nazionale. Somministrazione di biglietti sulla riserva metallica immobilizzata		21,160,000 »
Patrimonio — del Banco . . . Lit.	25,000,000 »	25,123,428 »
della Cassa di Risparmio	123,428 »	
Fondo di riserva		5,463,473 08
Depositanti di titoli e valute metalliche		11,089,484 91
Benefizi		2,845,347 89
Diversi		443,412 57
		Lit. 256,259,953 83

Visto — *Il Direttore Generale* G. COLONNA.
Per copia conforme — *Il Segretario Generale* G. MARINO.
Il Ragioniere Generale Reggente RAFFAELE PUZZIELLO.

3007

Intendenza Militare della Divisione di Perugia

AVVISO D'ASTA.

Stante la deserzione del primo incanto tenutosi oggi, si notifica che, dovendosi addivenire alle provviste periodiche del grano per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 5 luglio prossimo, alle ore undici antimeridiane, nell'ufficio suddetto, situato in Piazza San Giovanni e San Bernardo, al civico nº 3, avanti il commissario di guerra della divisione col mezzo di pubblico incanto a partiti segreti, si procederà all'appalto della infraspecificata provvista, occorrente per i panifici militari sotto indicati.

Indicazione dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedere — Qualità	Grano da provvedere — Quantità totale (Quintali)	Num. dei lotti	Quantità per cadaun lotto (Quintali)	Prezzo normale di base d'incanto per ogni quintale	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadaun lotto	TEMPO UTILE per la consegna del grano nei panifici militari di Perugia e di Ancona
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Perugia . . .	Nostrale	1500 »	15	100 »	L. 35 »	3	L. 200 »	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi dentro 10 giorni, a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto; le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.
Ancona . . .	id.	1000 »	10	100 »	34 »	3	200 »	

Il frumento dovrà essere del raccolto dell'annata 1871, del peso netto non minore di chilogrammi 75 per ogni ettolitro, e della qualità conforme al campione esistente in questo ufficio per ambedue i suddetti panifici, e presso l'Intendenza Militare di Ancona per il proprio.

Le condizioni d'appalto sono basate sui capitoli generali e speciali, approvati dal Ministero della Guerra col millesimo 1871, i quali sono visibili presso questo ufficio ed in quelli di tutte le altre Intendenze militari.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno rimettere a questo ufficio d'Intendenza militare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Cassa dei depositi e prestiti, o nella Tesoreria provinciale.

Tali depositi verranno, pei deliberatari, convertiti in cauzione definitiva, secondo le vigenti prescrizioni, e gli altri saranno restituiti tosto chiusi gli incanti.

Venendo i depositi fatti, come segue generalmente, in cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno ricevuti per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti degli offerenti dovranno essere presentati in carta bollata da lira una, ed in piego suggellato.

È facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque ufficio d'Intendenza militare, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Intendenza per il giorno dell'incanto, e prima dell'apertura della scheda del Ministero, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Il deliberamento dei lotti d'impresa seguirà a favore di chi nell'offerta segreta avrà proposto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore, o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero, che servirà di base all'asta.

In questo secondo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Nell'interesse del servizio, il Ministero ha ridotto a cinque giorni il tempo utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, e perciò detto tempo utile scade alle 12 meridiane precise (tempo medio di Roma) del quinto giorno dopo avvenuto il deliberamento.

Le spese tutte di pubblicazioni, di affissioni, di inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, degli avvisi d'asta, di carta bollata, di copia, di diritti di cancelleria per la stipulazione dei contratti, nonchè la relativa tassa di registro, sono a carico del deliberatario.

Perugia, 27 giugno 1872.

PER DETTA INTENDENZA MILITARE
Il Sottocommissario di guerra: MORELLI.

3114

ISTANZA PER NOMINA DI PERITO.

Con atto esibito nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Viterbo li 21 giugno 1872 il signor Nicola Ferri fu Camillo possidente di Caprarola, rappresentato dal sottoscritto procuratore, ha fatto istanza al signor presidente del tribunale suddetto per la nomina di un perito per elevare la stima del terreno vignato, posto nel territorio di Caprarola, contrada S. Egidio, della estensione di tavole 6 e cent. 45, segnato alla sezione prima del catasto di Ronciglione con i numeri 1128, 2168, confinante con i beni del Canonicato di S. Egidio, Tommaso Pulcinelli, salvo ecc., di proprietà del signor Nicola Camiluzzi possidente domiciliato in Caprarola.

Viterbo, 21 giugno 1872.

3044 FILIPPO SALVATORI, proc.

3ª INSERZIONE DI DECRETO

di spettanza rendita sul Debito Pubblico.

Con decreto del tribunale civile di Torino dal venti maggio ultimo emanato in camera di consiglio si dichiarò essere in forza di testamento pubblico del notaio Luigi Ignazio Bordino fu Spirito, domiciliato a Viù, ove decedette il quattordici maggio 1847, devoluta, alla di lui erede universale e nipote *ex filia* Maddalena Milone fu Battista moglie di Felice Fino fu Matteo Antonio, domiciliata a Torino, la rendita consolidato cinque per cento, creazione 10 luglio 1861 iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico a favore di detto notaio Bordino di lire ottanta, rappresentata dal certificato numero 23791 e di lire sessanta, rappresentata dal certificato 23792, autorizzando la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operarne il tramutamento in cartelle al portatore ed a rimetterle alla Maddalena Fino od a chi legalmente la rappresenti.

Torino, 1º giugno mille ottocento settantadue.

2684

VENDITA VOLONTARIA

di cinque cascine con fabbricati rurali in buono stato di proprietà dell'Opera Pia Barolo di Torino, situate sul territorio di Settimo Torinese, composte di prati e campi irrigui di ettari 183 63 circa, e di boschi cedui di ettari 73 65 circa.

La vendita si fa in un sol lotto all'asta pubblica sul prezzo di lire trecento quarantamila il giorno 20 luglio prossimo, alle ore nove antimeridiane, nella sede dell'Opera Pia in Torino, via delle Orfane, numero 7, ove sono visibili li documenti relativi.

3128

Banca Generale

AVVISO.

I portatori dei certificati provvisorii della BANCA GENERALE restano prevenuti che a datare dal dì 1º luglio 1872 si darà principio al concambio dei certificati suddetti:

in **Roma**, presso la sede della Banca Generale, via del Plebiscito, nº 107.
in **Napoli**, presso la Banca Napoletana.
in **Firenze**, presso i signori Emanuele Fenzi e C.
in **Milano**, presso la Banca Lombarda.
in **Torino**, presso la Banca di Torino.
in **Genova**, presso la Banca di Genova.
in **Trieste**, presso i signori Morpurgo e Parente.
in **Vienna**, presso l'*Union-Bank*.

I portatori di detti certificati potranno fare il deposito dei titoli provvisorii presso gli stabilimenti suindicati dal giorno 1º al 5 del prossimo mese di luglio.

La ricevuta che sarà loro consegnata all'atto del deposito dovrà essere presentata presso gli stabilimenti medesimi a cominciare dal dì 10 dello stesso mese di luglio per ottenere la consegna dei titoli definitivi.

Con lo spirare del giorno 5 luglio 1872 il deposito dei titoli provvisorii dovrà farsi esclusivamente presso la sede della Banca Generale in Roma.

I portatori restano anche prevenuti che nell'atto della consegna dei titoli definitivi sarà loro pagato un acconto sull'interesse 5 per 100 pel 1º semestre 1872 in L. 6 25 per azione, a termini della deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Banca Generale del dì 7 giugno corrente.

2949

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

Il dividendo deliberato dall'assemblea generale del 29 febbraio scorso per l'esercizio 1871 in L. 48, e l'interesse del 1º semestre 1872 in L. 12 (L. 60 assieme) per azione, saranno pagati contro il ritiro della Cedola nº 5 a cominciare dal 5 luglio prossimo:

in **Firenze**, dalla Società stessa, alla sua sede in via Sant'Egidio, 24.
in **Torino**, » alla sua sede in via Ospedale, 24.
in **Roma**, nei locali della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, via del Corso, Palazzo Ruspoli.
in **Genova**, dalla Cassa Generale.
in **Parigi**, dalla Società di Credito Mobiliare Francese.

NB. *I pagamenti a Parigi si faranno in fr.* 55 50 *per azione, fino a nuove disposizioni.*

A cominciare da detto giorno sarà pagato il dividendo dello stesso esercizio assegnato alla cedole di fondazione:

in **Firenze** } in **Torino** } presso la sede della Società.
in **Parigi**, presso la Società di Credito Mobiliare Francese.

Firenze, 26 giugno 1872.

3080

BANCA ITALIANA DI COSTRUZIONE

Avviso ai signori azionisti.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca Italiana di costruzione ha deliberato nella sua seduta del 26 corrente di chiamare il versamento del quarto decimo di lire *venticinque* per azione.

Codesto versamento dovrà essere effettuato nei giorni 15, 16, 17, 18, 19 e 20 luglio p. v. dalle ore 10 alle ore 2, e sono incaricati di riceverlo i seguenti stabilimenti di credito in Genova:

Cassa di Sconto;
Banca Commerciale Ligure.

Il Consiglio d'amministrazione ha deliberato nella stessa seduta, a norma dello statuto sociale, il pagamento dell'interesse a ragione 6 per 100 l'anno, regolandolo dal giorno dei singoli versamenti, e fissandone la quota per ogni azione in lire 2 20.

Il pagamento sarà cominciato il giorno 15 del prossimo luglio presso gli stabilimenti incaricati di ricevere il versamento del quarto decimo.

Genova, 27 giugno 1872.

3106 **L'Amministrazione.**

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PARMA

Avviso di seguito deliberamento.

L'appalto dei lavori di rialzo e rinfianco dell'argine destro del fiume Po nel tronco compreso fra gli influenti Parma ed Enza, della lunghezza di metri 6054, venne quest'oggi deliberato pel prezzo di L. 58,650 00.

Gli aspiranti a detto appalto sono avvertiti che pel facoltativo ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di delibera è stabilito il termine di giorni quindici, i quali scadranno il 10 luglio p. v. ad un'ora pomeridiana.

Stanno ferme nel resto le prescrizioni annunciate coll'altro avviso d'asta del giorno 10 corrente mese, nº 16.

Parma, il 25 giugno 1872.

3108 *Il Segretario di Prefettura:* G. ARTUSI.

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Si prevengono i signori possessori di azioni della Banca di Credito Italiano che l'assemblea generale del 27 corrente ha approvato la distribuzione proposta del saldo dividendo dell'esercizio 1871 in

Lit. 11 50, e che il Consiglio d'amministrazione ha autorizzato il riparto di
» 7 50 a conto del dividendo dell'esercizio corrente,

Lit. 19 », insieme, contro ritiro del coupon nº 14 delle azioni liberate di L. 300.

Questa somma sarà pagata a partire dal 1º luglio a **Firenze**, presso la sede sociale, via del Giglio, nº 11.

Firenze, il 28 giugno 1872.

3112

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

AVVISO DI VIGESIMA.

Nell'esperimento di asta tenutosi oggi dipendentemente dal primo avviso pubblicato il 25 maggio p. p. l'appalto dei lavori di rinnovamento del selciato del primo tronco della strada provinciale Casilina da Porta Maggiore al Ponte della Ferrovia è stato provvisoriamente aggiudicato pel prezzo di L. 21,822 66.

Dovendo farsi luogo all'esperimento del ventesimo sul prezzo stesso, si notifica che il termine utile a presentare le relative offerte di ribasso scade alle ore 12 meridiane del giorno 12 del prossimo luglio.

Le offerte dovranno presentarsi entro il detto termine presso la segreteria della Deputazione provinciale in carta da bollo da una lira, unendovi la somma di lire 500 per cauzione provvisoria, in moneta o biglietti di Banca aventi corso legale.

Roma, 27 giugno 1872.

Per ordine della Deputazione Provinciale
Il Segretario Generale: A. BOMPIANI.

3119

RESTITUZIONE DI DEPOSITO.

(3ª pubblicazione)

Con decreto 27 maggio 1872 il tribunale civile di Torino accertato il decesso di Giuseppe Francesco Caresio e la qualità di unici eredi di lui nelle persone delli Domenico e Giuseppa Baudino conjugi Caresio di lui genitori, Teresa moglie a Francesco Baudino, Francesco, Carlo, Gabriele, Battista e Domenico fratelli e sorelle Caresio autorizzò l'Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti del Regno d'Italia a rimborsare alli predetti eredi od a chi legalmente li rappresenti il deposito risultante dalla cartella numero 23430, per lire 800, intestata al nominato defunto Giuseppe Francesco Caresio.

2681 AVV. ARTURO BRUNY.

DECRETO

(3ª *pubblicazione*)

La Corte d'appello di Firenze:

Visto il ricorso dell'avvocato Francesco Salomon, residente a Chambéry (Francia);

Sentito il Ministero Pubblico;

Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico a tramutare in cartelle al portatore i seguenti certificati di rendita intestati all'ora defunto Pietro Antonio André fu Albano, domiciliato a Chambéry, cioè:

1º Certificato della rendita di lire 750, cinque per cento, creazione 15 e 16 giugno 1827, e di cui nella legge 4 agosto e Regio decreto 5 settembre 1861, in data 18 luglio 1862, n. 35;

2º Certificato della rendita di lire 475, cinque per cento (legge 10 luglio 1861 e Regio decreto 28 stesso mese), in data 20 ottobre 1862, n. 51707.

Così pronunciato in camera di consiglio li 21 maggio 1872 dai signori cav. Aurelio Casini vicepresidente, cavaliere Francesco Bini, cavaliere Scipione Del Punta, cavaliere Andrea Bauti e cavaliere Pellegrino Galli consiglieri.

Firmati in originale: Aurelio Casini. — Faustino Giusti, vicecanc.

2682 G. B. DOGLIOTTI, proc. speciale.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale inteso in camera di consiglio la relazione degli atti fatta dal signor giudice delegato; lette le sovrascritte conclusioni del Pubblico Ministero,

Autorizza il ricorrente conte Giuseppe Veggi di Castelletto, nella sua qualità di curatore speciale degli eredi e legatarii del fu brigadiere dei Reali carabinieri Vassallo 1º Guido, ad esigere dalla Cassa dei Depositi e Prestiti la somma di lire tremila ed interessi arretrati e di cui in cartella a detto Vassallo Guido, avente il numero 14517, assegnatale per premio di assoldamento contratto il trentun ottobre 1860, ben che sia accesa ipoteca nel fondo descritto in ricorso per l'assicurazione dell'ammontare di detta cartella.

Acqui, tre giugno 1872.

Il presidente
BRUNO ff.

3105

AVVISO DI SUBASTAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che ad istanza di Antonio Volpi di Bracciano nell'udienza che terrà la 1ª sez. del tribunale civile e correzionale di Roma li 3 agosto 1872 si procederà a carico di Salvatore Bernardini alla vendita giudiziale della vigna, posta nel territorio di Bracciano, in vocabolo Ponte Nuovo, confinante coi beni dei fratelli Bergodi, de' RR. PP. Agostiniani, degli eredi Pentanari, segnata nel catasto di Bracciano, coi numeri di mappa 615, 616, 617, 620, 621, 1229, gravata di due annui canoni a favore della casa Odescalchi, uno di lire 8 06, l'altro di lire 5 37 5. L'incanto si aprirà sul prezzo di stima fissato dal perito giudiziale in lire 4859 40. La vendita si farà colle condizioni stabilite nel bando depositato nella cancelleria del tribunale suddetto.

Roma, li 26 giugno 1872.

3096 VINCENZO VESPASIANI, usciere.

Vendita volontaria di cinque cascine e boschi in territorio di Settimo presso Torino.

(1ª *pubblicazione*)

Il venti luglio prossimo, alle ore nove del mattino, nella sede dell'Opera Pia Barolo, via delle Orfane, numero sette, avrà luogo avanti il signor cavaliere commendatore Leopoldo Gay di Quarti, intendente generale in ritiro, membro e delegato dall'Amministrazione di detta Opera Pia, col ministero del sottoscritto l'incanto in un sol lotto degli stabili infradescritti, i quali saranno deliberati all'ultimo miglior offerente sotto l'osservanza delle condizioni di cui nel tiletto quindici scadente mese;

Essi saranno posti all'asta sul prezzo offerto di lire (340,000) trecentoquarantamila e deliberati all'estinzione della candela vergine secondo il disposto del regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con Regio decreto 4 settembre 1870.

Li stabili a vendersi consistono in cinque cascine in territorio di Settimo Torinese, denominate Ulliso, Cascinotto e Castelverde in un solo appezzamento di ettari 101, 85, 08 (giornate 267, 81, 50), coi numeri di mappa dal 2 sino al 21 incluso, sezione L, 33, 34, 49 stessa sezione, 121 dal 187 al 196*bis*, 202, 208 parte della sezione K, nelle regioni Roja, Marnone, Pontetto e Castelverde.

Cascina Tinivella di ettari 52, 96, 17 (giornate 139) in mappa alla sezione O, con parte dei numeri 7, 8, 76, ed alla sezione P coi numeri 6 parte, 7, 8, 9, 10, dal 28 al 29*bis* parte, regioni Tinivella, Cascina Nuova e Banchera.

Cascina Fiorita di ettari 28, 82, 56 (giornate 75, 66, 8) nelle regioni Fiorita e Tinivella in mappa alla sezione O, numeri 8 parte, 76 parte, 77, 79, 80 a 83, 85, 86 ed alla sezione P con parte dei numeri 26 e 29*bis*.

Le dette cascine si compongono di distinti fabbricati rurali in buono stato, e di campi, e prati, questi tutti irrigui.

Boschi di ettari 73, 65, 97 (giornate 193, 35, 10) sezione A numeri 3 e 3*bis*, sezione E numero 5, sezione A numeri 39, 44 parte, dal 59 al 64 parte, alla sezione B numero 131, alla sezione D numero 13, alla sezione O numeri 6, 7 parte e 78 e sezione P, num. 29*bis* parte, nelle regioni Fontane, Prafasano, Pace, Projascuro, Vaudo, Bruna, Tinivella e Fiorita, salve veriori indicazioni come in detto tiletto ed il tutto a corpo e non a misura.

È ammesso l'aumento non minore del vigesimo sul prezzo del deliberamento nei quindici giorni successivi alla vendita.

Torino, il 25 giugno 1872.

3104 G. TEPPATI, not. Coll.

ISTANZA.

Ad istanza del signor cavaliere Luigi Maria Manzi, domiciliato a Villa Mellini fuori Porta Angelica, il quale come creditore iscritto intende proseguire gli atti di vendita lasciati sospesi da Vincenzo Petrini ed a carico di Vincenzo Cola esistenti nel fascicolo della causa, segnato al protocollo dell'anno 1870, numero 173, a tenore del § 1308 della passata procedura pontificia e delle vigenti leggi transitorie a tale effetto ha fatto produrre nel detto fascicolo il mandato di procura in persona del sottoscritto procuratore ed ha fatto ripetere tutti gli atti suddetti nel giorno di mercoledì 31 luglio 1872, alle ore 11 antimeridiane, nel locale del Monte di Pietà di Roma, si procederà col mezzo del pubblico incanto alla vendita giudiziale dei seguenti fondi rustici ed urbani:

Casa da cielo a terra, posta nel comune di Leprignano, in contrada piazza della Conca, numero 8, stimata dal perito agronomo Carlo Marcucci L. 3736 94, altra in contrada via delle Scalette, numero 4, stimata dal suddetto L. 4367 19, magazzino nella via di Porta Nuova, numero 4, con tutti i suoi annessi e connessi, stimato come sopra lire 4031 25.

Vano di magazzeno, posto nella via di Porta Nuova, al vicolo Sicco, numero 6, stimato come sopra lire 752 50, cantina con grotta, orticino ed annessi e connessi, in contrada il Bastione, detto anche Viasillo, numero 1, stimato come sopra lire 2042 50, terreno vignato ed olivato, posto nel territorio di Leprignano, in vocabolo la Madonna delle Grazie, di tavole 10 e C.i 33, stimato come sopra lire 1727 63, terreno seminativo ed olivato, posto nel detto territorio, in vocabolo San Marco Grande, di tavole 32 41, stimato come sopra lire 3967 45. I detti fondi giusto i loro confini si venderanno tanto unitamente che separatamente.

ORLANDO FIOCCHI, proc.
3111 PIETRO FIOCCI, usciere.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia qualmente l'ill.mo tribunale civile e correzionale di Genova sulle instanze del sig. Nicolò Parodi e Fortunata Parodi fu Francesco, moglie la seconda di Sebastiano Salomone, a Genova domiciliati e residenti, ha emanato sotto la data del 6 aprile 1872 il seguente decreto:

Il tribunale civile di Genova, sezione prima, udita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato;

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la conversione del certificato di rendita di lire it. 80, n. 53050, intestato al fu Francesco Parodi fu Giovanni, in due cartelle di rendita al portatore di lire 40 per ciascuna da attribuirsi e consegnarsi una per ciascuno ai ricorrenti fratello e sorella Parodi.

Genova, 6 aprile 1872.

Firmati: Carlo Cybeo — Tiscornia vicecancelliere.

Tanto si deduce in conformità delle disposizioni di cui nel regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

G. B. BERETTA sost. proc. GRAFFAGNI.
3056

DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

La Corte d'appello di Firenze:

Visto il ricorso della signora Elisa Ponnet moglie del signor Alessio Vaudey, residente a Chambéry;

Sentito il Ministero Pubblico;

Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico a tramutare in rendita al portatore le due rendite nominative consolidato cinque per cento, intestate all'ora defunto Giovanni fu Giuseppe, Ponnet, domiciliato a Chambéry, e di cui nei due seguenti certificati, cioè:

1º Certificato in data 21 agosto 1862, numero 35208, della rendita di lire 100;

2º Certificato in data 17 giugno 1863, numero 72055, della rendita di lire 400.

Così pronunziato in camera di consiglio li 21 maggio 1872 dai signori cavaliere Aurelio Casini vicepresidente, cavaliere Francesco Bini, cavaliere Scipione Del Punta e cavaliere Andrea Bauti e cavaliere Pellegrino Galli consiglieri.

Firmati in originale: Aurelio Casini. — F. Berti, canc.

2683 G. B. DOGLIOTTI, procuratore speciale.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione dei cinque giugno mille ottocento settantadue ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia d'intestare a Caterina Guiffrè del fu Annunziato il certificato di rendita iscritto di annue lire centocinque, n. 34854, a favore di Annunziato Guiffrè fu Vincenzo.

3059 LUIGI dei B.ni PICELLA, proc.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.